



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POLAVENO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.03.2025

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POLAVENO.....	1
ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO	3
ART. 3 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE.....	4
ART. 4 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'USO DELL'APPOSTAMENTO FISSO.....	5
ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 6 CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE DEL CAPANNO	6
ART. 7 CANONE D'USO	6
ART. 8 OBBLIGHI DI GESTIONE	7
ART. 9 NORME FINALI	8

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale. L'appostamento fisso di caccia è un bene pubblico, pertanto la sua assegnazione avviene tramite asta pubblica ed è subordinata ad un canone annuo d'affittanza.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO

Si considerano appostamenti fissi di caccia quelle strutture costituite in muratura, ferro, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio.

L'appostamento fisso è costituito da un solo capanno. Il capanno da caccia e il relativo deposito sono di proprietà comunale e pertanto vengono ceduti in affitto nello stato in cui si trovano, anche nel caso in cui l'affittuario abbia provveduto ad alcune sostituzioni o manutenzioni. Analogamente sono di proprietà comunale tutte le piante eventualmente messe a dimora dall'affittuario all'interno o all'esterno dell'area.

È consentita l'eventuale sistemazione interna del piano di calpestio che potrà essere attuata solo in legno, con impianto eventualmente sollevato dal suolo mediante supporti.

È assolutamente vietato spostare anche di poco il capanno di caccia senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non possono far parte della struttura dell'appostamento fisso capanni temporanei di qualsiasi materiale o appendici e prolungamenti esterni al corpo principale che risultino mobili e/o asportabili.

Nell'area adiacente agli appostamenti non possono sussistere altri manufatti precedentemente destinati all'esercizio della caccia da appostamento; eventuali strutture devono essere rimosse dal titolare dell'appostamento.

Il titolare, con il consenso scritto del Comune di Polaveno, può richiedere la tabellazione, a proprie spese, di un'area di rispetto di 100 metri di raggio dal capanno.

È assolutamente vietato recintare in tutto o in parte l'appostamento fisso da caccia con filo spinato, rete metallica o qualsiasi altro impedimento, senza la prescritta e preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali impedimenti non autorizzati dovranno essere immediatamente rimossi, con spese a totale carico dell'affittuario.

Il Comune cede in affitto l'appostamento fisso da caccia sito esclusivamente sul terreno di proprietà comunale, pertanto se l'affittuario utilizza terreno o piante di altre proprietà, il legittimo proprietario di tale terreno o piante può richiedere un compenso all'affittuario medesimo, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere dal Comune di Polaveno.

I secchi o postade sono di proprietà del Comune. Si ricorda e si sottolinea che qualsiasi danno a piante od altro, esistenti nell'appostamento fisso, dovrà essere risarcito al Comune, previo accertamento del suo valore da parte del Corpo Forestale dello Stato.

Per l'installazione box o qualsiasi altro ripostiglio, dovrà essere richiesta regolare autorizzazione alle autorità competenti, previa presentazione della documentazione necessaria.

ART. 3 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli appostamenti fissi da caccia siti nei boschi di proprietà comunale sarà effettuata mediante asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, con il metodo del pubblico banditore.

All'asta potranno partecipare tutti i cacciatori residenti nel Comune di Polaveno, in regola con la licenza di caccia da appostamento fisso e ambito ATC unico.

L'assegnazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. Ciascun offerente non potrà aggiudicarsi più di un appostamento.

Se al termine dell'asta riservata ai soli residenti nel Comune di Polaveno vi fossero ancora degli appostamenti fissi da caccia liberi, si procederà immediatamente ad una nuova asta pubblica aperta a tutti i cacciatori, anche di altri Comuni, purché in regola con la licenza di caccia da appostamento e ambito unico, potrà partecipare anche chi già assegnatario di un capanno dal risultato della prima asta.

ART. 4 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'USO DELL'APPOSTAMENTO FISSO

I requisiti per l'ottenimento della concessione dell'uso dell'appostamento sono:

- a) Essere residente nel Comune di Polaveno e aver compiuto i 18 anni d'età (per la partecipazione all'asta principale);
- b) Essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) Essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia da appostamento fisso;
- d) Aver pagato ATC unico.

Per assicurare il mantenimento della destinazione del posto caccia, l'affittuario s'impegna a rinnovare annualmente, se necessario, l'autorizzazione della Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso. Detta autorizzazione dovrà essere prodotta in copia all'Ufficio Comunale competente entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora durante il periodo della fittanza venissero richieste nuove autorizzazioni per nuovi appostamenti fissi, dovrà essere prodotta la documentazione necessaria a seconda del luogo per la quale la stessa è richiesta. Il canone d'affitto sarà stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e la nuova locazione avrà la medesima scadenza degli appostamenti già esistenti ed aggiudicati. Dovrà essere inoltre versato al Comune l'importo relativo al taglio della legna necessario per il nuovo appostamento.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione avrà durata di **4 stagioni venatorie eventualmente rinnovabili tacitamente di altre 4**: l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, anche prima della scadenza, la concessione stessa qualora sopravvenissero cause ostative, in tal caso l'affittuario non dovrà più corrispondere il canone d'affitto e la relativa tassa regionale, senza però vantare diritti di sorta.

Entro i 30 giorni successivi al termine dell'ultima stagione venatoria di concessione, e comunque entro la data comunicata dall'Ente proprietario, l'affittuario uscente dovrà restituire al Responsabile del Comune le chiavi del capanno e del deposito, se presente, inoltre dovrà lasciare libero l'appostamento da qualsiasi impedimento di sua proprietà, decorso tale termine ogni cosa diverrà di utilità del Comune.

La facoltà di recesso dal contratto di affitto è ammessa solo nei seguenti casi:

- a) per morte, grave malattia dell'affittuario o ritiro della licenza, su richiesta scritta dello stesso o in mancanza, dei suoi aventi causa;
- b) al termine della quarta stagione venatoria;

Eventuali domande di rinuncia all'appostamento, per cause di forza maggior, saranno valutate insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale.

I capanni resi liberi dal recesso previsto dal presente articolo verranno **assegnati con nuova asta pubblica o con singola procedura, anche con il metodo della presentazione di offerte segrete in busta chiusa**, per il periodo residuo delle quattro stagioni venatorie, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Dopo la stipula del contratto, ma prima dell'apertura della stagione venatoria, potrà essere concordato con ogni aggiudicatario un sopralluogo con un tecnico comunale, il quale stilerà un verbale di assegnazione/consegna, verificando lo stato dei luoghi.

Allo scadere del periodo di affitto verrà concordato un secondo sopralluogo per verificare nuovamente lo stato dei luoghi e il tecnico comunale stilerà un verbale di chiusura. Nel caso in cui il tecnico comunale fosse impossibilitato ad effettuare il sopralluogo sarà cura dell'assegnatario presentare adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Ove, nel corso del sopralluogo, vengano accertate e quindi contestate all'affittuario riduzioni nella consistenza del posto caccia rispetto allo stato iniziale e lo stato di conservazione delle aree circostanti gli appostamenti fissi da caccia, l'affittuario medesimo verrà invitato ad effettuare le necessarie opere di ripristino. In caso di inadempienza nei termini stabiliti dall'Ente, le opere verranno effettuate dal Comune con spese a carico dell'affittuario.

ART. 6 CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE DEL CAPANNO

Al momento dell'asta l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere l'impegno alla stipula del contratto definitivo. È severamente vietata la cessione a qualsiasi titolo dell'appostamento ad altra persona.

ART. 7 CANONE D'USO

Per la liquidazione del canone annuo, l'affittuario dovrà provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ogni anno mediante una delle seguenti modalità:

1. versamento tramite bonifico bancario all'iban: IT 23 M 03069 54540 100000046007;

2. versamento tramite bancomat presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Polaveno;
3. versamento sul c.c.p. n. 13960257 intestato a Comune di Polaveno - Servizio di Tesoreria.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.

L'affittuario che per qualsiasi motivo decidesse di non utilizzare il capanno, avrà comunque l'obbligo di provvedere ogni anno alla pulizia del terreno. In mancanza di tale pulizia il Comune applicherà le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione dei Regolamenti comunali.

Il canone di affitto dovrà essere pagato anche nel caso in cui l'affittuario, durante il periodo di aggiudicazione, non intendesse più utilizzare l'appostamento. Analogamente per lo stesso periodo l'affittuario ha l'obbligo di versare la relativa tassa regionale (e quant'altre ne fossero istituite) presentando all'ufficio segreteria del Comune di Polaveno copia del versamento prima dell'inizio di ogni stagione venatoria.

L'aggiudicatario inadempiente di cui al presente articolo non potrà più partecipare a future gare di assegnazione di capanni di caccia di proprietà comunale.

La domanda per ottenere l'autorizzazione regionale decennale, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività venatoria, corredata dalla marca da bollo e dalla ricevuta di versamento della tassa regionale e sarà vidimata dal conduttore/proprietario del fondo per il rilascio del consenso.

ART. 8 OBBLIGHI DI GESTIONE

Ai sensi della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 art. 25 del comma 19, il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, entro il raggio di mt. 100 dal capanno, rispettando le norme e le prescrizioni forestali.

L'assegnatario del capanno potrà effettuare tutte le migliorie che riterrà utili al deposito ed al capanno ma non potrà pretendere nulla dal Comune.

Tutte le spese di manutenzione sia ordinarie che straordinarie necessarie per il deposito ed il

capanno sono a totale carico dell'assegnatario. Al termine dell'affittanza il deposito ed il capanno dovranno essere riconsegnati così come erano allo stato iniziale, salvo le modifiche migliorative apportate.

È facoltà del comune, attraverso un tecnico incaricato, procedere a sopralluoghi in qualsiasi momento del periodo di contrattuale, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Gli assegnatari, ad esclusive loro spese, hanno l'obbligo di migliorare e non deteriorare il posto caccia, mantenerlo in buono stato di conservazione, curare la coltivazione delle piante, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei manufatti che ne costituiscono il complesso, provvedere alle opere e agli impianti di alberi che fossero richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Per l'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione dovranno essere acquisite le preventive autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale e degli Enti competenti ai sensi della vigente legislazione.

Inoltre, il titolare dell'autorizzazione si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a) È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, come previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- b) è consentita la pulizia e la potatura delle piante nell'appostamento fisso da caccia all'interno del perimetro creato dalla linea dei secchi (le ramaglie non devono essere bruciate, ma depositate negli spazi idonei), per le piante al di fuori del perimetro summenzionato sarà necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

Per quanto ivi non espressamente disposto e l'applicazione delle eventuali sanzioni, si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 5/2007. L'assegnatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, animali o cose nell'esercizio delle proprie attività.

ART. 9 NORME FINALI

Gli impianti e gli appostamenti per la caccia, installati e utilizzati dall'Assegnatario per l'esercizio venatorio, passano di diritto in proprietà del Comune al termine dell'assegnazione.

L'Assegnatario non potrà destinare ad altro uso l'appostamento assegnato e, al fine di mantenere la destinazione del posto di caccia, si impegna a mantenere attiva la documentazione prevista dalla

legislazione vigente. Detta documentazione dovrà essere depositata in copia al competente Ufficio Comunale. In caso di omissione del versamento della tassa regionale per il rilascio dell'autorizzazione per l'appostamento fisso verrà applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 per violazione delle norme regolamentari e l'assegnatario inadempiente non potrà partecipare a future gare.

È vietato cedere a qualunque titolo, tutto o in parte, il posto di caccia.

L'assegnazione è fatta a rischio dell'Assegnatario che è obbligato a pagare l'intero canone annuale, senza diritto a riduzione o altro, anche nel caso in cui il posto caccia subisse danno naturale, accidentale o di terzi.

Qualora nel periodo di uso fossero emanate Leggi Nazionali o Regionali tali da proibire o limitare l'esercizio venatorio al capanno fisso, l'Amministrazione Comunale, a richiesta dell'assegnatario, potrà rescindere dal contratto di assegnazione, senza indennizzo o risarcimento danni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia venatoria e urbanistica.